



Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

RACCOMANDATA

**Spettabile
PIVA SILVERIO SRL
VIA L. GALVANI, 107/109
36066 SANDRIGO (VI)**

Oggetto: **Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Invio provvedimento di iscrizione**

Posizione n. 48968/2011

Iscrizione n. VE10959

Si trasmette, in allegato alla presente, provvedimento di iscrizione all'Albo, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 406/98, riguardante l'impresa in indirizzo.

Si fa presente che la suddetta iscrizione ha una **durata quinquennale**, e pertanto codesta Impresa dovrà presentare, con le stesse formalità della domanda d'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti richiesti previsti sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Si comunica, inoltre, che nella riunione del **12 GEN. 2010** scrivente Sezione ha deliberato di non attribuire il codice 12.01.99 (cascami di lavorazione in metalli ferrosi), così come specificato in quanto si ritiene ricompreso nel CER 12.01.99 (cascami di lavorazione in ferro ed altri metalli).

Distinti saluti.

Il Segretario della Sezione Regionale
dr. Marco Casadei



Camera di Commercio
Venezia

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

**Numero d'iscrizione
VE10959**

Il Presidente della Sezione regionale del Veneto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di revisione presentata in data **28/12/2011** registrata al numero di protocollo **48968/2011**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data **12/01/2012** con la quale l'impresa/Ente **PIVA SILVERIO SRL** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4 classe D**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: PIVA SILVERIO SRL
Con Sede a: SANDRIGO (VI)
Indirizzo: VIA LUIGI GALVANI, 107/109
CAP: 36066
C. F.: 03445520244

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legali rappresentanti)

PIVA SILVERIO
codice fiscale: PVISVR52H20H829Q
carica: presidente del consiglio di amministrazione

SECCO ANNA RITA
codice fiscale: SCCNRT58A70H829I
carica: amministratore delegato

PIVA NICO
codice fiscale: PVINCI80H05H829L
carica: amministratore delegato

(responsabile tecnico)

PIVA NICO
codice fiscale: PVINCI80H05H829L

PIVA SILVERIO SRL
Numero Iscrizione VE10959
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.872/2012 del 12/01/2012



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

abilitato per la categoria e classe:

4 - D

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **AE52245**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AE63065**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF185LV**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CM228DD**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CY884MF**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DK199XH**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **VE021461**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **VI020126**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:

4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

classe:

D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

inizio validità: **12/01/2012**

fine validità: **12/01/2017**

Elenco mezzi:

Targa: **VE021461**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **VI020126**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF185LV**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CM228DD**

PIVA SILVERIO SRL
Numero Iscrizione VE10959
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.872/2012 del 12/01/2012



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CY884MF**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE52245**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AE63065**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [15.01.04] [16.01.06] [16.01.17] [16.02.14] [16.02.16] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.03] [17.04.05] [17.04.07] [17.04.11] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07]
[19.12.12]

[12.01.99] - cascami di lavorazione in ferro e altri metalli

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - D devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **DK199XH**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

PIVA SILVERIO SRL
Numero Iscrizione VE10959
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.872/2012 del 12/01/2012



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 12/01/2012

Il Segretario
Marco Casadei -

Il Presidente
Maurizio Zampieri -

